Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 20 febbraio 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

In Roma: Obbligazioni sorteggiate l'8 febbraio 1965. — **Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, Ente morale in Ancona:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 2 febbraio 1965. — **Comune di Napoli:** 167ª estrazione obbligazioni Debito unificato « Città di Napoli ». — **Comune di Modena - Ufficio di ragioneria:** Obbligazioni dei prestiti comunali sorteggiate il 31 dicembre 1964. — **Istituto nazionale di credito edilizio, in Roma:** Cartelle edilizie sorteggiate dall'1 al 4 febbraio 1965. — **Banco di Sicilia - Direzione generale - Sezione di credito fondiario:** Cartelle fondiarie sorteggiate l'8 febbraio 1965. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 12 febbraio 1965. — **« Compar », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 dicembre 1964. — **SIO - Società per l'industria dell'Ossigeno e d. altri gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1965. — **Cassa di risparmio di Roma - Credito fondiario:** Cartelle fondiarie sorteggiate nei giorni 1 e 2 febbraio 1965. — **E.N.I. - Ente Nazionale Idrocarburi, Ente di diritto pubblico, in Roma:** Estrazione « Premi Benzina 1965. » — **Banco di Napoli - Sezione di credito fondiario:** Cartelle 4 % Serie Conversione sorteggiate nei giorni 1 e 11 febbraio 1965. — **Monte dei Paschi di Siena - Sezione Opere Pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nel febbraio 1965. — **Monte dei Paschi di Siena - Credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nel febbraio 1965. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Cartelle fondiarie e obbligazioni sorteggiate dall'1 al 9 febbraio 1965. — **« S. Marco - Società per azioni », in Nervesa della Battaglia (Treviso):** Obbligazioni sorteggiate l'8 febbraio 1965. — **Torcitura Grezzago Zoja, società per azioni, in Milano:** Avviso di rettifica. — **Galfa, società per azioni, in Milano:** Avviso di rettifica. — **Seriom, società per azioni, in Milano:** Avviso di rettifica. — **Seriom, società per azioni, in Milano:** Avviso di rettifica. — **Centrale del latte di Torino, società per azioni, in Torino:** Errata-corrige. — **« ISVEIMER » - Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale, Ente di diritto pubblico, in Napoli:** Errata-corrige. — **Acciaierie Crucible Vanzetti, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige. — **« Eridania » Zuccherifici Nazionali, società per azioni, in Genova:** Errata-corrige.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 8: **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1965.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 9: **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni I.R.I. 6 % 1954-1969 sorteggiate il 2 febbraio 1965. — **Istituto bancario S. Paolo di Torino. Istituto di credito di diritto pubblico - Sezione credito fondiario:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1965.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 febbraio 1965, n. 26.

Rivalutazione dell'indennità di speciale responsabilità al personale delle Forze armate e dei Corpi delle capitanerie di porto, della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale dipendente dal Ministero della difesa e dal Corpo della guardia di finanza destinato in via permanente e continuativa con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti ad uno degli incarichi sottoindicati, ed avente obbligo di rendiconto giudiziale, è attribuita una indennità mensile di speciale responsabilità nelle seguenti misure:

gestore di cassa o ufficiale pagatore delle Direzioni territoriali di commissariato della Marina e dell'Aeronautica e responsabili di cassa delle Capitanerie di porto; ufficiale pagatore dell'ufficio amministrazione dei personali militari vari; gestore di cassa dell'ufficio autonomo gestioni speciali dell'Aeronautica militare, lire 5.000;

agente con mansioni di gestore di cassa o di ufficiale pagatore di reparti non inferiori al reggimento o alla legione dei carabinieri o della guardia di finanza o reparti corrispondenti; agente con mansioni di gestore di cassa delle Direzioni di commissariato militare nonchè agente con mansioni di gestore di cassa o di ufficiale pagatore o di consegnatario di materiali, compresi i viveri e il vestiario, presso comandi, enti, uffici, stabilimenti e istituti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza determinati con decreti del Ministro per la difesa o del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, lire 3.000.

Art. 2.

L'indennità mensile di speciale responsabilità di cui all'articolo 1 è attribuita, nella misura di lire 3.000 e alle condizioni previste nello stesso articolo 1, anche al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza consegnatario di materiali presso comandi, uffici, stabilimenti, laboratori, magazzini e autocentri del Corpo predetto, determinati con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 non sono cumulabili con compensi, premi o soprassoldi comunque previsti allo stesso titolo.

Art. 4.

Sono abrogati la Tabella I, lettera *A*, la Tabella III, lettera *B*, n. 9, la Tabella VI, lettera *A*, del regio decreto 2 giugno 1924, n. 931; l'articolo 16, primo comma, e la Tabella III, n. 7, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808; il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 88.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di lire 21.850.000 derivante dalla presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 relativamente al personale del Ministero della difesa sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo suddetto:

cap. 111 (Esercito)	L.	15.000.000
cap. 145 (Marina)	»	3.600.000
cap. 155 (Aeronautica)	»	2.750.000

All'onere di lire 2.000.000 derivante dalla presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 relativamente al personale del Corpo della guardia di finanza

sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il periodo suddetto.

All'onere di lire 2.000.000 derivante dalla presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 relativamente al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo 78 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il periodo suddetto.

All'onere di lire 1.800.000 derivante dalla presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 relativamente al personale del Corpo delle capitanerie di porto sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 61 (lire 1.450.000), 65 (lire 150.000) e 69 (lire 200.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per il periodo suddetto.

Alla copertura dell'onere di lire 43.700.000 derivante dalla presente legge per l'esercizio 1965 relativamente al personale del Ministero della difesa sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai seguenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:

cap. 111 (Esercito)	L.	31.000.000
cap. 145 (Marina)	»	7.200.000
cap. 155 (Aeronautica)	»	5.500.000

All'onere di lire 4.000.000 derivante dalla presente legge per l'esercizio 1965 relativamente al personale del Corpo della guardia di finanza sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

All'onere di lire 4.000.000 derivante dalla presente legge per l'esercizio 1965 relativamente al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo 78 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

All'onere di lire 3.600.000 derivante dalla presente legge per l'esercizio 1965 relativamente al personale del Corpo delle capitanerie di porto sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1965

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — TAVIANI — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 19 febbraio 1965, n. 27.

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1353, per la proroga dell'efficacia delle norme del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999, concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1353, riguardante la proroga delle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999, concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1965

SARAGAT

MORO — DELLE FAVE — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 19 febbraio 1965, n. 28.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 6 — ultimo comma — sono aggiunte le seguenti parole: « essendo già stato affidato all'Ente nazionale risi il compito di corrispondere, attraverso i proventi del diritto di contratto, le restituzioni previste dal regolamento 16/64 del 5 febbraio 1964 »;

dopo l'articolo 20, è inserito il seguente articolo 20-*bis*:

« I benefici previsti dall'articolo 11 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, sono estesi ai prelievi stabiliti dai competenti Organi della Comunità economica

europea in base alle disposizioni di cui al Titolo II del Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

L'agevolazione è limitata ai quantitativi dei contingenti annui dei prodotti indicati nella tabella annessa alla legge 11 dicembre 1957, n. 1226, immessi in consumo nei territori previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 — ultimo comma — della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

Il beneficio di cui al precedente comma si applica anche alle merci già immesse in consumo nei territori agevolati e per le quali non è stato corrisposto in via definitiva il prelievo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO — PIERACCINI — FERRARI AGGRADI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 19 febbraio 1965, n. 29.

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1352, concernente la proroga delle disposizioni in materia di blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e di contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse, previste dagli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, già prorogate con la legge 13 novembre 1963, n. 1517.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1352, concernente la proroga delle disposizioni in materia di blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e di contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse previste dagli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, già prorogate con la legge 13 novembre 1963, n. 1517.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — TAVIANI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 19 febbraio 1965, n. 30.

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1356, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1356, concernente la « Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1965

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 19 febbraio 1965, n. 31.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, contenente disposizioni straordinarie in favore degli operai disoccupati dell'industria edile e di quelle affini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, contenente disposizioni straordinarie in favore degli operai disoccupati dell'industria edile e di quelle affini, con la seguente modificazione:

Il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, si applicano agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini limitatamente al primo periodo trimestrale stabilito dalla legge stessa, nella misura prevista dalle norme in vigore nel periodo cui l'integrazione salariale si riferisce.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1965

SARAGAT

MORO — DELLE FAVE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 19 febbraio 1965, n. 32.

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1355, concernente la concessione di un assegno straordinario ai titolari di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1355, concernente la concessione di un assegno straordinario ai titolari di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1965

SARAGAT

MORO — DELLE FAVE — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 19 febbraio 1965, n. 33.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1357, concernente la disciplina del regime vincolistico delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda e della destinazione alberghiera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1357, concernente la disciplina del regime vincolistico delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda e della destinazione alberghiera, con la seguente modificazione:

All'articolo 3, dopo il primo comma, è inserito il comma seguente:

Dalla proroga sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo alberghiero passati in proprietà di Enti che da oltre dieci anni, con autorizzazione, vi esercitano gestione di opere di assistenza e beneficenza, a condizione che sia mantenuta la destinazione assistenziale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1965

SARAGAT

MORO — CORONA — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1965, n. 34.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Bertrando in Udine.

N. 34. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 16 marzo 1963, integrato con quattro dichiarazioni di cui la prima, la seconda e la terza in data 3 dicembre 1963 e la quarta del 1° giugno 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Bertrando in Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 106. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1965, n. 35.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, in Monsano (Ancona).

N. 35. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, in Monsano (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 110. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1965, n. 36.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa detta « Santuario Madonna della Rosa », sita in Ostra (Ancona).

N. 36. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa detta « Santuario Madonna della Rosa », sita in Ostra (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 107. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1965, n. 37.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma ed indipendente del Cuore di Maria Immacolata, in località Valle Rossi del comune di Sommariva Perno (Cuneo).

N. 37. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Alba in data 15 dicembre 1963, integrato con dichiarazione del 22 giugno 1964, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma ed indipendente del Cuore di Maria Immacolata, in località Valle Rossi del comune di Sommariva Perno (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 109. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1965, n. 38.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della B.V.M. Madre di Misericordia in Torino.

N. 38. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino, in data 8 luglio 1962, integrato con dichiarazione del 18 maggio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia della B. V. M. Madre di Misericordia in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 108. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1964.

Costituzione della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 26 aprile 1964, n. 310;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 15 aprile 1961, n. 291;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per i lavori pubblici ed il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione di indagine di cui all'art. 2 della legge 26 aprile 1964, n. 310, è formata come appresso:

Franceschini on. prof. Francesco, presidente.

Bergamasco sen. avv. Giorgio, Bisori sen. avv. Guido, Granata sen. prof. Giuseppe, Levi sen. dott. Carlo, Maier sen. dott. Giulio, Romagnoli Carettoni sen. prof. Tullia, Russo sen. prof. Luigi, Tessitori sen. avv. Tiziano, Grilli on. Antonio, Loperfido on. dott. Francesco, Lucifredi on. prof. Roberto, Marangone on. prof. Vittorio, Scarascia Mugnozza on. avv. Carlo, Seroni on. prof. Adriano, Vedovato on. prof. Giuseppe, parlamentari.

Astengo prof. arch. Giovanni, Barbacci prof. arch. Alfredo, Benvenuti prof. avv. Feliciano, Campana prof. Augusto, Cannada Bartoli prof. avv. Eugenio, Forlati prof. Bruna, Giannini prof. avv. Massimo Severo, Maccari prof. Mino, Onorato prof. Ettore, Pallottino prof. Massimo, Ragghianti prof. Carlo Ludovico, esperti.

Art. 2.

Per le riunioni della Commissione di cui all'articolo precedente spetta a ciascuno dei componenti il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

Ai fini del trattamento di missione, loro dovuto eventualmente ai sensi della legge 15 aprile 1961, n. 291, i membri del Parlamento componenti la Commissione stessa sono equiparati, qualora non spetti loro una indennità superiore per altro titolo, alla qualifica di direttore generale. I membri esperti estranei all'Amministrazione dello Stato sono equiparati, agli stessi fini, alla qualifica di ispettore generale.

Art. 4.

Le spese per il funzionamento della Commissione graveranno sull'apposito capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario semestrale 1964, con lo stanziamento di lire 100 milioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — GUI — MANCINI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1965
Registro n. 13, *foglio n.* 261

(1122)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1965.

Approvazione di tassi di premio, relativi a tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio non compresi nelle relative tariffe attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio presentati dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, relativi ad età e durate non comprese nelle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, approvate con decreto ministeriale 12 settembre 1964:

Tariffa III u r, relativa all'assicurazione, a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili dalla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e fino al termine del periodo stesso.

Tariffa III a r, relativa all'assicurazione, a premi annui limitati, di annualità temporanee certe pagabili dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e fino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 3 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1046)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1965.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 1° giugno 1964, n. 157, con la quale l'Amministrazione provinciale di Potenza ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica: Carbone-Monte Armizzone della strada provinciale n. 49, presso l'abitato di Carbone alla strada provinciale n. 36 in località Armizzone-1° tronco di km. 7+631;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 ottobre 1964, n. 1849, con il quale il detto Consesso ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suindicata può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada Carbone-Monte Armizzone, 1° tronco, della lunghezza di km. 7+631.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1965

Il Ministro: MANCINI

(914)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1965.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, approvato con decreto del Capo del Governo in data 1° maggio 1940 e modificato con decreti ministeriali del 27 maggio 1947, del 10 marzo 1956 e del 15 giugno 1960;

Vista la delibera assunta in data 16 ottobre 1964 dal Consiglio di amministrazione della suddetta Cassa;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica del primo comma dell'articolo 7 dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, in conformità del seguente testo:

« Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al 3° grado incluso, nè i parenti e gli affini, fino al 3° grado incluso, dei sindaci, dei dirigenti, dei funzionari e, fino al 2° grado incluso, degli impiegati della Cassa ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1965

Il Ministro: COLOMBO

(1039)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1965.

Determinazione dei tipi, delle qualità e delle percentuali di seme bachi da seta per la campagna bacologica 1966.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1222, che sostituisce l'art. 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1158, modificato con regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 812, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937, n. 2623;

Sentita l'apposita Commissione;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna bacologica 1966 gli stabilimenti di produzione e vendita di seme di bachi da seta, operanti a norma della legge 28 giugno 1923, n. 1512, potranno porre in vendita, nel territorio nazionale, seme bachi esclusivamente dei tipi e qualità qui appresso indicati:

razze pure a bozzolo bianco e incroci a bozzolo bianco, indigeni ed esotici, nella misura del 100%.

Art. 2.

L'Ufficio nazionale per la disciplina della produzione e della distribuzione del seme bachi provvederà alla ripartizione dei quantitativi fra le varie ditte produttrici e a darne comunicazione alla Stazione sperimentale bacologica di Padova, incaricata del controllo.

Art. 3.

I funzionari incaricati, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 giugno 1923, n. 1512, della vigilanza e del controllo sugli stabilimenti di preparazione di seme bachi, sugli allevamenti da riproduzione e sulla vendita del seme, cureranno l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(1040)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 febbraio 1965.

Profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica in alcune province della Valle Padana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 5 agosto 1964, relativa alla profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica in alcune province della Valle Padana;

Ritenuto necessario di dover completare la vaccinazione contro l'afta epizootica nelle Province suddette;

Ordina:

Art. 1.

Nel territorio delle Province indicate all'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 5 agosto 1964, è resa obbligatoria la vaccinazione antiaftosa degli animali bovini di età superiore ai quattro mesi che non sono stati vaccinati ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza stessa.

Art. 2.

Le operazioni di vaccinazione avranno inizio il 10 marzo e termineranno il 20 aprile 1965.

A modifica del terzo comma dell'art. 2 della predetta ordinanza, a partire dal 10 marzo, non possono essere introdotti nell'area circoscritta all'art. 1, bovini di età superiore a quattro mesi che non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica.

Art. 3.

Il compenso stabilito al secondo comma dell'art. 7 sarà fissato entro il limite minimo di L. 100 ed il massimo di L. 200.

Art. 4.

Per quanto non previsto nel presente provvedimento valgono le norme di cui all'ordinanza 5 agosto 1964.

Art. 5.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(1108)

DECRETO PREFETTIZIO 13 febbraio 1965.

Composizione del Consiglio provinciale di sanità di Livorno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Considerato che i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Livorno sono decaduti dalla carica, essendo trascorso il triennio della loro nomina;

Ritenuta la necessità di provvedere al rinnovo di tale Consesso, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Viste, per quanto riguarda la nomina dei componenti non di diritto, le designazioni degli Enti e delle Organizzazioni interessate e sentito, in merito, ai sensi dell'ultimo comma del sopracitato art. 12, il parere del medico provinciale;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità di Livorno per il triennio 1965-1967, è costituito come segue:

Il prefetto di Livorno, presidente;

il medico provinciale di Livorno;

il veterinario provinciale di Livorno;

il presidente del Tribunale di Livorno;

l'ingegnere capo del Genio civile di Livorno;

il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Livorno;

il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Livorno;

Salvatore col. dott. Francesco, direttore dell'Ospedale militare di Livorno;

l'ufficiale sanitario di Livorno;

Vatteroni dott. Domenico, medico condotto;

Rainone dott.ssa Fausta in Maccarrone, direttrice del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Livorno;

Medici dott. Marino, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Livorno;

Pini comm. Carlo, presidente degli Spedali riuniti di Livorno;

Marabotti prof. Piero, direttore sanitario incaricato presso gli Spedali riuniti di Livorno;

Benedetti prof. Giuseppe, primario medico degli Spedali riuniti di Livorno;

Spinelli prof. Antonio, primario chirurgo degli Spedali riuniti di Livorno;

Cricchio dott. Francesco, Saffioti dott. Franco e Saggese prof. Vito, dottori in medicina e chirurgia;

Maccario avv. Arnaldo, esperto in materia amministrativa;

Gianfranceschi dott. ing. Giorgio, esperto in ingegneria sanitaria ed urbanistica;

Ott dott. ing. Cesare, esperto in edilizia ospedaliera;

Sticotti prof. Stelio, rappresentante dell'Ordine dei medici;

Marrenghi dott. Ottavio, rappresentante dell'Ordine dei veterinari;

Pellini dott. Paolo, rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;

Ottaviani Leontina, rappresentante del Collegio delle ostetriche;

Magliulo Margherita, rappresentante del Collegio delle infermiere professionali - Assistenti sanitarie visitatrici - Vigilatrici di infanzia;

Fiocca dott. Michele, rappresentante dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

Zabarini geom. Pietro, rappresentante dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;

Lari dott. Lisandro, rappresentante dell'Istituto nazionale assicurazione contro le malattie.

E' incaricato delle funzioni di segretario del Consiglio provinciale di sanità il dott. Giuseppe Nicoletti, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

Livorno, addì 13 febbraio 1965

Il prefetto: DI GIOVANNI

(1019)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1965, il comune di Bari viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.533.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1022)

Autorizzazione al comune di Brindisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1965, il comune di Brindisi viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.453.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1023)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spostamento del periodo di svolgimento della « I Mostra delle attrezzature per i supermarkets », di Parma

L'Ente autonomo « Mostra internazionale delle industrie per le conserve alimentari », ha comunicato, con nota del 28 gennaio 1965, n. 296, che organizzerà in Parma, con carattere nazionale, la « I Mostra delle attrezzature per i supermarkets » dal 6 al 10 maggio 1965 anzichè dal 30 aprile al 4 maggio 1965, come precedente programmato.

(1041)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione dell'ospedale civile di Santa Maria della Misericordia di Udine ad istituire un corso per assistenti tecnici di radiologia.

Con decreto del Ministro per la sanità in data 18 gennaio 1965, n. 300.16.III.86/2-1297, l'Amministrazione dell'ospedale civile di Santa Maria della Misericordia di Udine viene autorizzata ad istituire, ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, un corso per assistenti tecnici di radiologia.

(937)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 34

Corso dei cambi del 19 febbraio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,85	624,87	624,85	624,845	624,85	624,85	624,85	624,85	624,86
$ Can.	580,78	580,50	581 —	580,50	579,90	580,90	580,40	580,85	580,80	580,75
Fr. Sv.	144,33	144,26	144,3050	144,265	144,28	144,33	144,265	144,32	144,33	144,30
Kr. D.	90,36	90,35	90,39	99,3350	90,40	90,35	90,34	90,35	90,35	90,34
Kr. N.	87,37	87,37	87,36	87,3650	87,30	87,36	87,36	87,36	87,36	87,35
Kr. Sv.	121,68	121,69	121,67	121,67	121,60	121,68	121,67	121,67	121,68	121,67
Fol.	173,92	173,91	173,93	173,88	173,85	173,92	173,88	173,92	173,92	173,91
Fr. B.	12,59	12,592	12,5925	12,5920	12,59	12,59	12,592	12,59	12,59	12,59
Franco francese	127,51	127,51	127,50	127,51	127,50	127,51	127,51	127,50	127,52	127,52
Lst.	1746,42	1746,30	1746,30	1746,1750	1745,75	1746,40	1746,15	1746,45	1746,40	1746,25
Dm. occ.	157,07	157,10	157,07	157,065	157,05	157,11	157,067	157,10	157,11	157,09
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,18	24,18375	24,15	24,18	24,185	24,18	24,18	24,18
Escudo Port.	21,78	21,78	21,78	21,795	21,80	21,79	21,78	21,79	21,79	21,79

Media dei titoli del 19 febbraio 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	100,525
Redimibile 3,50 % 1934	99,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,30
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1968)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,35
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 febbraio 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,85
1 Dollaro canadese	580,45
1 Franco svizzero	144,265
1 Corona danese	90,337
1 Corona norvegese	87,362
1 Corona svedese	121,67
1 Fiorino olandese	173,88
1 Franco belga	12,592
1 Franco francese	127,51
1 Lira sterlina	1746,162
1 Marco germanico	157,066
1 Scellino austriaco	24,184
1 Escudo Port.	21,787

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1964, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 199, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 22 aprile 1963 dal signor Genco Bernardo Attilio, elettivamente domiciliato in Roma, piazza San Pantaleo, 3, presso l'avvocato Vittorio Ambrosini, inteso ad ottenere l'annullamento della deliberazione n. 20128, adottata nella seduta del 19 novembre 1962 dalla Commissione per il riconoscimento delle provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali, con la quale al predetto venne negato il riconoscimento del periodo trascorso in carcere ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità e la vecchiaia, previsto dall'art. 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96.

(1094)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1964, registro n. 36 Difesa-Aeronautica, foglio n. 104, il ricorso in via straordinaria al Capo dello Stato prodotto dal ten. colonnello A.A.r.n. s.p.e. Salvini Adriano, avverso il giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado superiore per l'anno 1963 e il conseguente collocamento a disposizione, di cui alla nota n. 2140/262 del 15 febbraio 1963 del Comando della II Regione aerea, è respinto.

(933)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Venezia

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1965, n. 4911, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Venezia.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(978)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avvisi di rettifica

Nel comunicato n. 773, riguardante: « Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 12 febbraio 1965, n. 37, alla pagina 692, prima colonna, ove è detto:

« La dott.ssa Emilia Ida Cappelli . . . », leggasi: « La dott.ssa Emilia Ida Capelli . . . ».

(1005)

Nel comunicato n. 776, riguardante: « Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 12 febbraio 1965, n. 37, alla pagina 692, prima colonna, ove è detto:

« Il dott. Giuseppe Parfetti . . . », leggasi: « Il dott. Giuseppe Peretti . . . ».

(1006)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a cinquantasei posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale della carriera esecutiva.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1964, registro n. 221, foglio n. 363, con cui è stato bandito un concorso per esami a cinquantasei posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale della carriera esecutiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione di esami di cui all'art. 9 del citato decreto ministeriale;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a cinquantasei posti di alunno d'ordine di cui alle premesse è così composta:

Presidente:

Ministro plenipotenziario di 2ª classe, dott. Giorgio Smoquina.

Membri:

consigliere d'Ambasciata, dott. Luciano Olivieri;
consigliere di Legazione, dott. Vicenzo Bellini;
consigliere di Legazione, dott. Valerio Brigante Colonna Angelini;
commissario amministrativo superiore, dott. Guido Cottone.

Segretario:

primo segretario di Legazione, dott. Armando Diaz.

Alla Commissione suddetta sono aggregati, quali membri aggiunti:

a) la professoressa Eda Graziani nata Rossi, insegnante di dattilografia presso l'Istituto professionale « Vittorino da Feltre » per la prova di dattilografia;

b) la professoressa Silvana Rampazzi, insegnante di stenografia presso l'Istituto professionale « Michelangelo Buonarroti » per la prova di stenografia.

Il servizio di vigilanza nell'aula sarà disimpegnato dal personale in servizio al Ministero.

La spesa relativa farà carico al cap. 1603 esercizio 1965 del Ministero degli affari esteri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1965

p. Il Ministro: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1965
Registro n. 229, foglio n. 85

(1060)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a diciassette posti di ingegnere in prova del Genio civile riservato agli assistenti universitari ordinari

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, con cui è stato approvato il regolamento per il personale del Corpo del Genio civile e successive estensioni e modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Ritenuto che in base alle disponibilità di organico della qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del Genio civile, alla data del 30 novembre 1964 può essere bandito un concorso per esame a diciassette posti di ingegnere in prova del Genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Vista la nota del 2 dicembre 1964, n. 28611, di questo Ministero, con la quale è stato invitato il Ministero della pubblica istruzione a dare notizia che sono conferibili ai suddetti assistenti universitari, diciassette posti nella carriera tecnica direttiva degli ingegneri del Genio civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a diciassette posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva degli ingegneri del Genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1959, n. 349.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso occorre che alla data del 31 marzo 1965 gli aspiranti:

a) siano in possesso della laurea in ingegneria e del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

b) siano assistenti ordinari nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 e loro modificazioni ed integrazioni;

c) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, n. 6;

d) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti ordinari;

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate e fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. 2ª, entro il termine perentorio del 31 marzo 1965.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità:

nome, cognome, data e luogo di nascita;

il possesso del diploma di ingegnere e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

il possesso della qualifica di assistente ordinario nonchè la cattedra e l'Università di cui è assistente;

l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse le comunicazioni relative al presente concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere vistata dal rettore dell'Università presso cui l'aspirante presta servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto di bando.

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di sette decimi.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati nel colloquio.

Per sostenere il colloquio il candidato dovrà essere munito di un valido documento ufficiale di riconoscimento.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento degli esami, con decreto ministeriale con cui saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione ai posti a concorso.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione i seguenti documenti;

1) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo del diploma comprovante l'aver superato l'esame di stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

2) certificato medico su carta bollata, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Detto certificato recante l'attestazione degli effettuati accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

3) certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto superiore attestante l'effettivo e lodevole servizio prestato;

4) copia integrale dello stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, in data non anteriore di tre mesi a quella della richiesta.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. 2ª, dopo il termine stabilito non sarà tenuto conto anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Potrà essere concesso un ulteriore termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 6 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Art. 9.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1965
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 186

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno) tombini, ponti, e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname), sistemi di centinature delle grandi volte, fondazioni e gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica ed idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale o meccanico.

3) *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiagge.

4) *Elettrotecnica*:

nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

6) *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7) *Macchine*:

macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*:

applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*:

leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 21 dicembre 1964

Il Ministro: MANCINI

(759)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Graduatoria di merito e dei vincitori del concorso pubblico per titoli e per esami a ventidue posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva-amministrativa.

IL PRESIDENTE

Vista la propria determinazione in data 9 aprile 1964, con la quale venne bandito il concorso pubblico per titoli e per esami a ventidue posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva-amministrativa;

Viste le proprie determinazioni del 16 luglio 1964 e del 12 ottobre 1964 con le quali venne rispettivamente costituita ed integrata la Commissione esaminatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato esecutivo dell'I.C.E. nella seduta del 4 febbraio 1965, con la quale è stata approvata la suindicata graduatoria di merito;

Visto l'art. 15 del bando di concorso, gli articoli 6, 7 e 8 del vigente regolamento per il personale dell'I.C.E. approvato con decreto ministeriale 20 aprile 1961, l'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e la legge 4 marzo 1952, n. 137;

Determina:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso pubblico per titoli e per esami a ventidue posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva-amministrativa:

N.	Candidato		Punti
1.	Coppola Paolino	punti	75,762
2.	Laddaga Michele	»	74.150
3.	Morelli Marta	»	72.600
4.	Papisca Antonino	»	72,350
5.	Gisonda Giovanni	»	69.900
6.	Saragosa Giulio	»	67,250
7.	Giacomini Piero	»	66,675
8.	Siniscalchi Gigliola	»	66,525
9.	Ricciardi Pietro	»	62,275
10.	D'Innella Giuseppe	»	61,925
11.	Di Milia Giuseppe	»	61,700
12.	Nardi Giancarlo	»	61,600
13.	Marini Marino	»	61,050
14.	Giorgi Sergio	»	57,650
15.	Bucalossi Alfredo	»	54,675
16.	Gioffrè Rocco	»	52,062
17.	Neri Giorgio	»	51,900
18.	Fulci Ludovico	»	51,275
19.	D'Antoni Riccardo	»	59,750
20.	Lucarelli Carlo	»	50,425
21.	Marini Lanfranco	»	50,012
22.	Ajosa Stefano	»	47,550
23.	Canale Bartolo, coniugato	»	46,200
24.	Basurto Paolo	»	46,200
25.	Schilirò Anna	»	44,900
26.	Fabbri Odone	»	42,050
27.	Rosati Pasquale, nato il 24 ottobre 1937	»	40,475
28.	Teodorani Fabbri Pozzo Anna Augusta nata il 10 gennaio 1939	»	40,475
29.	Salvatori Sergio	»	39,800
30.	Arnao Armando	»	39,150
31.	Milone Pietro	»	39,000
32.	Castelli Vincenzo	»	38,600
33.	Peruzzi Giovanni Battista	»	38,525
34.	Donvito Vito Teodoro	»	38,500
35.	Gentile Cesare	»	37,975
36.	Pinna Nazario	»	37,900
37.	Ciuffoli Serafino	»	37,625
38.	De Gennaro Giacomo	»	36,775
39.	Onorato Antonio	»	36,700
40.	Palasciano Nicola	»	36,650
41.	Manzella Concettina	»	36,475
42.	Zoldester Giorgio	»	36,150
43.	Carroni Mario	»	36,000
44.	Roberti Paolo	»	35,559
45.	Giordano Giovanni	»	34,800
46.	Chiappini Giampaolo, profugo	»	34,475
47.	Manzella Marco	»	34,200
48.	Guerra Giovanbattista	»	34.050
49.	Camilletti Ornella	»	33,825
50.	Ciglia Alberto	»	32,250
51.	Giardina Sergio	»	32,150

In base alla superiore graduatoria e in applicazione dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 4 marzo 1952, n. 137, la graduatoria dei vincitori risulta come segue:

1. Coppola Paolino
2. Laddaga Michele
3. Morelli Marta
4. Papisca Antonino
5. Gisonda Giovanni
6. Saragosa Giulio
7. Giacomini Piero
8. Siniscalchi Gigliola
9. Ricciardi Pietro
10. D'Innella Giuseppe
11. Di Milia Giuseppe
12. Nardi Giancarlo
13. Marini Marino
14. Giorgi Sergio
15. Bucalossi Alfredo
16. Gioffrè Rocco
17. Neri Giorgio
18. Fulci Ludovico
19. D'Antoni Riccardo
20. Lucarelli Carlo
21. Marini Lanfranco
22. Chiappini Giampaolo, profugo

I suddetti candidati sono nominati, a decorrere dal 1° febbraio 1965, consiglieri di 3ª classe in prova della carriera direttiva-amministrativa dell'I.C.E., con il trattamento previsto dalle disposizioni in vigore nei riguardi del personale direttivo che ricopre tale qualifica.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei.

Compiuto il servizio di prova con esito favorevole, i suindicati consiglieri di 3ª classe in prova, previa deliberazione del Comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, l'impiegato verrà licenziato con l'indennità prevista dall'art. 8 del regolamento per il personale dell'I.C.E.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dello stesso art. 8 del citato regolamento per il personale, i consiglieri di 3ª classe: Giorgi Sergio, Gioffrè Rocco, Neri Giorgio, D'Antoni Riccardo, Lucarelli Carlo e Marini Lanfranco.

Roma, addì 8 febbraio 1965

Il presidente: DALL'OGLIO

(1043)

Graduatoria di merito e dei vincitori del concorso pubblico per titoli e per esami a quattro posti di vice ispettore in prova della carriera direttiva-ispettiva.

IL PRESIDENTE

Vista la propria determinazione in data 9 aprile 1964, con la quale venne bandito il concorso pubblico per titoli e per esami a quattro posti di vice ispettore in prova della carriera direttiva-ispettiva dell'I.C.E.;

Viste le proprie determinazioni del 16 luglio e 12 ottobre 1964 con le quali venne rispettivamente costituita ed integrata la Commissione esaminatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata alla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato esecutivo dell'I.C.E. nella seduta del 4 febbraio 1965 con la quale è stata approvata la suindicata graduatoria di merito;

Visto l'art. 15 del bando di concorso, gli articoli 6, 7 ed 8 del vigente regolamento per il personale dell'I.C.E., approvato con decreto ministeriale 20 aprile 1961, l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e l'art. 5 del testo unico approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Determina:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso pubblico per titoli e per esami a quattro posti di vice ispettore in prova della carriera direttiva-ispettiva dell'I.C.E.:

1. Livio Tito	punti	61,500
2. Giordano Sergio, nato il 29 febbraio 1935	»	59,500
3. Vanore Roberto, nato il 1° maggio 1937	»	59,500
4. Fiorillo Antimo, coniugato	»	57,000
5. Di Nardo Emilio	»	57,000
6. Muscillo Antonio	»	53,500
7. Arrabito Giovanni	»	52,450
8. Conti Antonino	»	52,250
9. Marzullo Elio	»	51,500
10. Decuzzi Innocenzo	»	50,500
11. Gugliara Renato	»	47,250
12. Bianchi Giuseppe, coniugato con 1 figlio, nato il 26 novembre 1930	»	47,000
13. Punzo Giuseppe, coniugato con 1 figlio, nato l'11 settembre 1932	»	47,000
14. Patti Filippo	»	46,500
15. Stassi Gioacchino	»	45,500
16. Giammanco Angelo, coniugato con 2 figli	»	43,500
17. Vitagliano Renato, nato il 25 febbraio 1935	»	43,500
18. Gabriele Vittorio, nato il 16 aprile 1937	»	43,500
19. Rossi Eldo, coniugato con 3 figli	»	41,500
20. Vella Vincenzo	»	41,500
21. Mastrogiovanni Ugo	»	38,500
22. Di Fiore Nicolino	»	37,750
23. Panepinto Antonino	»	37,250

In base alla superiore graduatoria di merito ed in virtù della deliberazione adottata dal Comitato esecutivo dell'I.C.E. nella seduta del 4 febbraio 1965 — stante la disponibilità di sette posti nel ruolo della carriera direttiva-ispettiva dell'Istituto nazionale per il commercio estero — è stato stabilito a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, di aumentare a cinque i posti messi a concorso.

Pertanto i sottoindicati cinque candidati, in applicazione anche dell'art. 5 del testo unico approvato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono dichiarati vincitori del concorso specificato in epigrafe:

1. Livio Tito
2. Giordano Sergio
3. Vanore Roberto
4. Fiorillo Antimo
5. Di Nardo Emilio

I suddetti candidati sono nominati, a decorrere dal 16 febbraio 1965, vice ispettori in prova della carriera direttiva-ispettiva dell'I.C.E. con il trattamento previsto dalle disposizioni in vigore nei riguardi del personale direttivo che ricopre tale qualifica.

Coloro che, senza giustificata motivazione, non assumeranno servizio alla data suindicata, decadranno dalla nomina.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei.

Compiuto il servizio di prova con esito favorevole, i suddetti vice ispettori, previa deliberazione del Comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, l'impiegato verrà licenziato con l'indennità prevista dall'art. 8 del regolamento per il personale dell'I.C.E.

Roma, addì 8 febbraio 1965

Il presidente: DALL'OGLIO

(1044)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Bari, del pubblico concorso per esami e per titoli a cinquecentosettantuno posti di operaio qualificato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2740, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami e per titoli, a cinquecentosettantuno posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 136/P.3.1.1. in data 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

L'interprete principale Carella Antonio è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Bari del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca.

Roma, addì 25 gennaio 1965

p. Il direttore generale: SANTONI-RUGIU

(1099)

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del Compartimento di Verona per il pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per l'iscrizione nella sezione 1ª dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 1° settembre 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relativi ai pubblici concorsi per esami e per titoli, a complessivi quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per l'iscrizione nella sezione 1ª dei rispettivi albi;

Vista la propria deliberazione n. 163/P.2.1.1. del 19 dicembre 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento dei pubblici concorsi di cui sopra;

Delibera:

L'ispettore capo Corradi dott. ing. Giulio è nominato presidente della Commissione esaminatrice di Verona per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione dell'ispettore principale Pedrazzi dott. Giannino, impossibilitato a proseguire nell'incarico per ragioni di servizio.

Roma, addì 6 febbraio 1965

Il direttore generale: RENZETTI

(1100)

Diario della prova orale unica, per il Compartimento di Milano, del pubblico concorso per esami e per titoli a ventinove posti di aspiranti ad assuntoria di fermata e di posti di blocco in piena linea, per l'iscrizione nella sezione 2ª dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 1° settembre 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali di Firenze, Genova, Milano e Palermo relative ai pubblici concorsi per esami e per titoli a ventinove posti di aspiranti ad assuntorie di fermate e di posti di blocco in piena linea, per l'iscrizione nella sezione 2ª dei rispettivi albi;

Delibera:

Nella sede di Milano, la prova orale unica per il concorso citato nelle premesse, avrà inizio a decorrere dal 1° marzo 1965, alle ore 8, presso la divisione movimento delle Ferrovie dello Stato: corso Magenta, 24.

Roma, addì 3 febbraio 1965

Il direttore generale: RENZETTI

(1101)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso al posto di direttore titolare del Conservatorio di musica di Palermo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 861;

Vista la legge 27 ottobre 1964, n. 1105;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1963, registro n. 70, foglio n. 339, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 15 novembre 1963, con cui veniva indetto il concorso per titoli al posto di direttore titolare del Conservatorio di musica di Palermo;

Ritenuta l'opportunità di adeguare le condizioni per la partecipazione al suddetto concorso alle norme sopracitate;

Considerato che, pertanto, è necessario riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 861, possono presentare domanda di partecipazione al concorso per titoli al posto di direttore titolare del Conservatorio di musica di Palermo, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1963 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 15 novembre 1963, anche se abbiano superato il limite massimo di età di anni 40, 45 e 55 previsti per le varie categorie aventi titolo (coniugati con prole, ex combattenti ed assimilati, invalidi di guerra, ecc.), coloro che abbiano prestato servizio di insegnamento non di ruolo negli Istituti statali di istruzione artistica o, comunque, servizio di straordinario, avventizio e simili nell'Amministrazione dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riconoscibile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto ai predetti limiti massimi.

Art. 2.

I termini utili per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1, sono riaperti per un periodo di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Resta ferma ogni altra prescrizione del bando di concorso che non risulti modificata per effetto del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1965
Registro n. 6, foglio 223

(1032)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto indetto con decreto del medico provinciale n. 5159 del 25 settembre 1962;

Vista la lettera, in data 2 febbraio 1965, con la quale il sindaco del comune di Roccaromana comunica che il dott. Benito Vicario ha rassegnato le dimissioni da medico condotto titolare di detto Comune;

Considerato, pertanto, che si rende necessario dichiarare un altro vincitore per la condotta medica di Roccaromana;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato, approvata con proprio decreto n. 9699 del 1° agosto 1964, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dei candidati che seguono nella graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964 è apportata la seguente ulteriore modifica:

Il dott. Osvaldo Greco viene dichiarato vincitore della condotta medica di Roccaromana in luogo del dott. Benito Vicario, dimissionario della condotta medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 9 febbraio 1965

Il medico provinciale: LANNA

(993)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GENOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello di Genova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 172, in data 1° febbraio 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di direttore del pubblico macello del comune di Genova;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 66 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sostituito dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Genova, nonchè le terne proposte dal Consiglio dell'Ordine provinciale dei veterinari e dal Comune interessato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello del comune di Genova è costituita come segue:

Presidente:

Moro dott. Pietro, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Franzè dott. Giuseppe, vice prefetto vicario;

Comparini dott. Gustavo, veterinario provinciale superiore;

Romboli prof. dott. Bruno, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Pisa;

Mantovani prof. dott. Giovanni, docente in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria presso l'Università di Torino;

Patrizi prof. dott. Fotide, direttore del pubblico macello di Roma.

Segretario:

Infante dott. Antonio, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Genova, della Prefettura di Genova e del Comune interessato.

Genova, addì 10 febbraio 1965

Il veterinario provinciale: CERCIGNANI

(971)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TREVISO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Treviso.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 296 in data 30 gennaio 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Treviso al 30 novembre 1963;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le proposte e le designazioni pervenute dagli enti interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Marchetti dott. Emilio, direttore di divisione presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Barboni prof. Elio, ordinario di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria, presso l'Università di Perugia;

Seren prof. Ennio, ordinario di patologia e clinica medica veterinaria, presso l'Università di Milano;

Lama dott. Guido, veterinario provinciale capo dirigente l'Ufficio di Vercelli;

Conte dott. Leopoldo, direttore di sezione presso la Prefettura di Treviso;

Musi dott. Luigi, veterinario condotto di Vazzola.

Segretario:

Barbi dott. Gaetano, consigliere di 1ª classe presso la Prefettura di Treviso.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà la sua sede in Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Treviso e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 9 febbraio 1965

(972) *Il veterinario provinciale:* LUCERNONI

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.